

954/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile,
composta dai signori:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1) Dott. Vito Ivan Marino | Presidente |
| 2) Dott. Filippo Picone | Consigliere |
| 3) Dott. Caterina Ajello | Consigliere |

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n. 1634/2008 del R.G. Cont. Civ.
di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza
collegiale del 19.2.2010 e promossa in questo grado

DA

IL CASO.it

██████████, con sede in ██████████
 ██████████ f. ██████████
 ██████████ in persona del dott. ██████████
 direttore generale e rappresentante della società in forza dei
 poteri conferitigli con al delibera del consiglio di 20.4.2006,
 rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████ di Milano e
 ██████████ di Palermo, ed elettivamente domiciliata
 presso lo studio del secondo in ██████████
 Palermo, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello

Appellante

Sentenza N. 954...

Anno 2010

Reg. gen. 1634/08

Cron. N. 4558

Rep. N. 1634/08

In dec. il 19/2/10

Decisa il 30/06/10

Dep. Il 6/7/10

OGGETTO:
*interdizione
 finanziaria*

CONTRO

██████████ nato a Bagheria ██████████ ed ivi
residente in ██████████ c.f. ██████████,
elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Giuseppe De
Spuches n. 5, presso lo studio dell'Avv. Gaia Matteini, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta con appello incidentale

Appellato ed appellante incidentale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l' appellante:

Piaccia alla Corte Ecc.ma

Contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria così
giudicare: **IL CASO.it**

nel merito riformare integralmente la sentenza 18.5 -
18.7.2007 n. 3113 del tribunale di Palermo, rigettando le
domande proposte dal signor ██████████ nei confronti
di ██████████ e condannando quindi lo stesso
signor ██████████ a restituire alla società i complessivi
Euro 50.298,23 corrisposti dalla società in esecuzione della
sentenza di primo grado maggiorata di interessi al saggio
legale dai giorni dei singoli pagamenti (o al più tardi dal
giorno di notifica del presente atto a quello di effettiva
restituzione.

Rigettare in ogni caso le domande tutte proposte dal signor
██████████ nel presente giudizio, condannando lo
stesso alla restituzione dei complessivi Euro 50.298,23

corrisposti dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado (o di quella diversa somma che sarà eventualmente ritenuta di giustizia), maggiorata di interessi legali ed eventualmente di rivalutazione monetaria dai giorni dei singoli pagamenti (o al più tardi dal giorno di notifica del presente atto) a quello di effettiva restituzione. **IL CASO.it**

In subordine: ridurre in ogni caso opportunamente qualsiasi somma eventualmente dovuta al signor [REDACTED] a titolo di restituzione e/o di risarcimento del danno, condannando lo stesso appellato alle restituzioni conseguenti in favore di [REDACTED], oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria dai giorni dei singoli pagamenti (o al più tardi dal giorno di notifica del presente atto) a quello di effettiva restituzione.

In via istruttoria ammettere i capitoli di prova per testi meglio descritti in atto di appello.

Ordinare ex art 210 c.p.c. ai commissari straordinari delle società del gruppo G [REDACTED] in amministrazione straordinaria copia autentica) dello stato passivo di tutte le società del gruppo sottoposte alla procedura concorsuale, e b) della relazione in merito alle ragioni del dissesto e dell'insolvenza delle società del gruppo G [REDACTED] depositata presso la cancelleria del tribunale di Rimini e trasmessa al Ministero dell'Industria ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. 8.7.1999 n. 270.

Richiedere ex art. 213 c.p.c. ai commissari straordinari delle società del Gruppo G[REDACTED] in amministrazione straordinaria l'indicazione di quali fossero le banche creditrici delle singole società del gruppo nel marzo 2002 e per quali importi.

Disporre CTU contabile ad accertare la differenza tra le somme conferite dal signor [REDACTED] in esecuzione dei contratti per cui è causa e quelle riscosse, anche a titolo di cedole e/o interessi, in virtù del godimento delle obbligazioni per cui è insorta controversia; oltre che il valore di mercato delle obbligazioni per cui p causa alla data della espletanda CTU.

IL CASO.it

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA, CPA 2% e rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P. per entrambi i gradi del giudizio.

Per l'appellato ed appellante incidentale:

Piaccia alla Corte Ecc.ma

Respinta ogni contraria stanza eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile, o con qualsiasi statuizione rigettare l'appello proposto da [REDACTED] confermando la sentenza emessa dal tribunale di Palermo n. 3113/07, del 18.5.2007 – 18.5.2007, relativamente ai capi sottoposti a gravame dal predetto istituto. Rigettare le istanze istruttorie articolate da banca mediolanum; In accoglimento dell'appello incidentale qui proposto, riformare l'impugnata sentenza limitatamente al

capo della stessa in cui le spese del giudizio di primo grado sono state compensate tra le parti, e, per l'effetto, condannare [redacted] al rimborso delle spese di lite sostenute dal sig. [redacted] per il primo grado di giudizio; **IL CASO.it**

In linea subordinata, accertate e dichiarare l'inadempimento contrattuale di [redacted], accertare e dichiarare che l'operazione di acquisto delle obbligazioni Gi[redacted] codice 3014354, del 20.2.2002, riveste i caratteri di "operazione non adeguata" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 reg. Consb del 01.07.1998, per tutte le motivazioni di cui i narrativa, e, per l'effetto, disporre la totale restituzione del capitale investito, apri ad Euro 49.550, detratte eventuali cedole percepite, oltre interessi legali dalla medesima data, oltre, ancora, risarcimento del danno conseguente all'inadempimento;


Accertare e dichiarare che nella operazione di trasferimento delle obbligazioni Gi[redacted], la [redacted] ha tenuto, per le motivazioni in narrativa, in particolare per l'omissione di informazioni doverose, una condotta violativa del dovere di buona fede pre - contrattuale e dell'obbligo di diligenza specifica (art. 1337 e 1375 c.c., artt. 21 e 23, comma 6 D. Lgs. 58/1998; artt. 26, art. 28, comma 2, art. 29 e art. 96, comma 2, lettera 3, del Consob 1.7.1998); per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in misura pari all'investimento, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al

soddisfo, ai sensi dell'art. 1224 c.c., detratte eventuali cedole
percepitate.

IL CASO.it

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i
gradi di giudizio.

Salvo ogni altro diritto.



61

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18 maggio - 18 luglio 2007 il Tribunale di Palermo ha dichiarato nullo il contratto di acquisto delle obbligazioni G. 8,375 % 07 codice 301454 concluso il 20 febbraio 2002 da [redacted] con la [redacted] spa, ha condannato, dunque, la convenuta a restituire al [redacted] la somma di euro 45.885,94 oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda al soddisfo, e, di contro, il [redacted] a restituire alla [redacted] i titoli controversi, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

Ha rilevato il giudice di primo grado che il contratto in oggetto doveva ritenersi nullo ai sensi dell'art. 30, commi 6° e 7°, T.U.F., in quanto non era stata nel medesimo inserita la clausola che prevedeva la facoltà dell'investitore di recedere dal contratto entro sette giorni dalla stipula, il cui mancato inserimento nei "contratti di collocamento di strumenti finanziari stipulati fuori sede" è sanzionato a pena di nullità. **IL CASO.it**

Ha, infatti, osservato il primo giudice che il contratto in oggetto, certamente stipulato fuori sede, doveva ritenersi ricompreso nei "contratti di collocamento di strumenti finanziari" dovendo intendersi il termine collocamento in senso ampio, comprensivo, cioè di ogni forma di vendita di titoli mobiliari, alla stregua dell'art. 1, comma 2°, lett. B) dello stesso T.U.F., che definisce quali strumenti finanziari le obbligazioni, i titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, e dall'art. 1, comma 5°, che indica quali servizi di investimento, talune attività aventi ad oggetto strumenti finanziari e, precisamente, la negoziazione per conto proprio o per conto terzi, il collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, la gestione, su base individuale, di portafogli di investimento per conto terzi, la ricezione e trasmissione di ordini nonché la mediazione.

Ha altresì rilevato il Tribunale che siffatta interpretazione trova conferma nell'art. 61, 3° comma, del Reg. Consob, che espressamente include nella prestazione del servizio di collocamento l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari; ha, dunque, in ultimo, osservato che la [REDACTED] [REDACTED] doveva essere condannata a restituire al [REDACTED] importo di euro 45.885,94, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda al soddisfo, dovendo decurtarsi dall'ammontare di euro 49.550,00 quello dell'unica cedola riscossa, dell'importo di euro 3.664,96, e ha respinto, invece, le domande del [REDACTED] volte ad ottenere la condanna della banca alla rivalutazione monetaria del credito ed al risarcimento dei danni.

IL CASO.it

Avverso la sentenza non notificata, ha proposto tempestivo appello la [REDACTED] a con sede a [REDACTED] in persona del legale rappresentante "pro tempore", con atto notificato il 29 agosto 2008, articolando diverse censure, insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel primo grado del giudizio e chiedendo la condanna del [REDACTED] alla restituzione delle obbligazioni.

Costituendosi, con comparsa depositata il 19 dicembre 2008, il [REDACTED] ha contestato la fondatezza dell'appello e ha proposto appello incidentale.

All'udienza collegiale del 19 febbraio 2010, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Si duole la [REDACTED] con il primo motivo di gravame, che il primo giudice, nel ritenere applicabile anche al contratto di specie la disciplina dettata espressamente dall'art. 30, 6° comma, T.U.F. per i contratti di collocamento di strumenti finanziari abbia violato il fondamentale criterio ermeneutico dell'interpretazione letterale, sancito dall'art. 12 delle preleggi, secondo cui, "nell'applicare la legge non si può

11

attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse”.

Rileva che il significato del termine collocamento non possa essere ampliato fino a ricomprendere pure la “negoziazione”.

Il motivo è infondato.

IL CASO.it

Più volte, infatti, i giudici di legittimità, nel precisare che il primo e principale strumento ermeneutico è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, hanno avuto modo di chiarire che, quando il significato non emerge in modo chiaro ed immediato, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto e le singole norme vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. 28479 /2005), sì che, in definitiva, il criterio dell'interpretazione letterale, così inteso, viene a coincidere con il criterio dell'interpretazione sistematica.

Appare, quindi, del tutto corretta l'opzione interpretativa del primo giudice, il quale ha ritenuto applicabile al contratto di cui si controverte - avente ad oggetto la vendita di obbligazioni della G. - la disciplina dettata dall'art. 30, commi 6° e 7°, T.U.F. per “i contratti di collocamento di strumenti finanziari stipulati fuori sede”, ricercando il significato da attribuire al termine “collocamento” - che non ha, in tema di mercato finanziario, un preciso significato tecnico giuridico - in altre norme del medesimo testo legislativo,

Ma l'appellante si duole, altresì, che il primo giudice abbia violato anche tale principio ermeneutico (dell'interpretazione sistematica), nel

ricomprensione nelle locuzioni "collocamento di strumenti finanziari" anche la vendita di obbligazioni, alla stregua di altre norme della stessa legge, ovverosia dell'art. 1, commi 1 e 5 del T.U.F., che indicano quali strumenti finanziari le obbligazioni, i titoli di Stato o altri titoli di credito negoziabili sul mercato di capitali ", e annoverano tra i "servizi di investimento", talune attività aventi ad oggetto gli strumenti finanziari, tra cui la negoziazione per conto proprio o per conto terzi, il collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo.

Anche siffatta censura appare, all'evidenza, destituita di fondamento, richiamando la banca non altre norme contenute nel medesimo testo legislativo, che conducano a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuto il giudice di primo grado,, ma l'art. 55, comma 2, d. lgs 6 settembre 2005 n. 2006, l'art. 11, comma 5, d.lgs 19 agosto 2005, n. 190, e l'art. 9, par. 2, Direttiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo, peraltro inapplicabili "ratione temporis" al caso di specie,, come la stessa appellante ammette, pur deducendo che comunque, possono trarsene argomenti di ordine logico a sostegno della tesi da essa propugnata.

IL CASO.it

Peraltro eventuali dubbi che potessero ancora sussistere in ordine al significato da attribuirsi alle espressioni controverse devono necessariamente essere fugati dalla considerazione dell'art. 36 del regolamento attuativo T.U.F. n. 11522 / 1998, che espressamente include nei servizi di collocamento "l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari" e statuisce, altresì, che gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari per illustrare agli investitori la facoltà di recesso.

Non è peraltro superfluo aggiungere che il significato che si trae dall'interpretazione condotta alla stregua del criterio letterale e sistematico coincide sostanzialmente con quello attribuito al termine in oggetto nel

linguaggio corrente, poiché nella comune accezione per “ collocare “ si intende “ piazzare qualcosa, vendere” . .

Non sembra poi che siffatta interpretazione confligga con argomentazioni di natura logica - come si deduce con il terzo motivo di gravame - cioè con l'esigenza di celerità del mercato finanziario e del singolo investitore, dovendo piuttosto rilevarsi che la previsione dello “jus poenitendi” è dettata dall'esigenza precipua di tutela dell'investitore non professionale, di consentirgli cioè una maggiore ponderazione, a nulla rilevando in contrario che la velocità nelle negoziazioni possa esserne - invero di poco - rallentata, o che l'investitore possa perdere gli eventuali vantaggi che avrebbe conseguito, in seguito ad un aumento di valore che si fosse verificato durante i sette giorni successivi alla stipula - nei quali l'efficacia del contratto è sospesa- , essendo, di contro, evidente che la facoltà di recesso consentirebbe al predetto di evitare investimenti che in tale periodo, per eventi di varia natura, apparissero assai rischiosi, se non decisamente avventati.

IL CASO.it

Né argomentazioni di politica legislativa potrebbero indurre a diversa interpretazione, dovendo ancora ribadirsi il carattere prioritario della tutela dell'investitore non professionale.

Devono, dunque, ritenersi assorbite tutte le altre difese enunciate dall'appellante in ordine all'estraneità al crack della Giacomelli, alla non addebitabilità alla medesima di alcuna negligenza o scorrettezza nella gestione delle obbligazioni, relative alle altre domande avanzate, in subordine, dall'odierno appellato nel primo grado del giudizio e nel presente grado reiterate, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Appare dunque superflua la prova per testi dedotta dalla banca nell'atto di appello - già articolata nel primo grado del giudizio - in ordine alle circostanze formulate ai nrr. 1 e 3 , in quanto del tutto pacifiche, e del tutto

inconducente ai fini del decidere quella relativa alla circostanza indicata al n. 2, (avente ad oggetto le provvigioni corrisposte ai promotori finanziari).

Devono ritenersi, altresì, inconducibili le richieste avanzate ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., che avrebbero potuto avere rilevanza solo ai fini della decisione delle altre domande proposte dal [redacted] in subordine.

Non si ravvisa peraltro la necessità di una consulenza tecnica per quantificare le somme che debbono essere restituite al [redacted], determinate, decurtando dall'importo del capitale investito, pari ad euro 49.550,00, quello dell'unica cedola riscossa, dell'importo di euro 3.664,96, non essendo stato peraltro formulato alcun motivo di censura in ordine a siffatta quantificazione.

IL CASO.it

Non si comprende, peraltro, la domanda della banca volta ad ottenere la restituzione delle obbligazioni controverse, già accolta dal primo giudice.

A torto, di contro, l'appellato si duole, in via incidentale - nel rispetto dei termini sanciti dall'art. 343 c.p. c.-, dell'integrale compensazione delle spese del giudizio, deducendo che erroneamente il primo giudice avrebbe ravvisato "giusti motivi", nella novità della questione trattata, considerato che essa era stata già affrontata e decisa, in maniera analoga a quella controversa, da diversi giudici di merito, dovendo in effetti ritenersi nuova ogni questione che non sia stata ancora esaminata dai giudici di legittimità.

Ricorrono, dunque, giusti motivi, tenuto conto delle considerazioni sopra enunciate, per compensare interamente tra le parti anche le ulteriori spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte, sentiti i procuratori delle parti, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,;

conferma la sentenza del Tribunale di Palermo del 18 maggio - 18 luglio 2007, appellata, in via principale, dalla [redacted] in persona

11

del legale rappresentante " pro tempore" e, in via incidentale, da [REDACTED]

[REDACTED]

IL CASO.it

Compensa interamente tra le parti le ulteriori spese del giudizio.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello, il 30 aprile 2010.

Il consigliere estensore

C. Tenucci

Il Presidente

Morino

IL CANCELLIERE

[Signature]

Depositato in Cancelleria

6 LUG 2010

IL CANCELLIERE

[Signature]

[Signature]